

## **Conclusioni**

*di GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI*

Siamo arrivati alla fine di questa prima sessione dedicata all'onere della prova nel processo civile. Mi è stato chiesto di formulare le conclusioni, compito estremamente arduo considerando le relazioni che sono state tenute, relazioni particolarmente dense come abbiamo sentito.

Volevo svolgere alcune riflessioni ad alta voce su quanto è stato esposto e soprattutto sul ruolo dell'art. 2697 c.c., di questa regola di civiltà giuridica, come ha detto Rosaria Giordano.

Partirei però da un punto diverso, che è stato evidenziato nella sua relazione da Ferruccio Auletta, e cioè il principio della allegazione dei fatti, che per me è la premessa di tutto. Nel processo civile vi è un monopolio assoluto per quanto riguarda i fatti — i fatti, diceva il professor Verde, intesi come accadimento introdotto nel processo — che possono essere appunto introdotti solamente dalle parti. E, ha precisato Ferruccio Auletta, questo vale anche per i fatti notori: il fatto notorio perché possa essere valutato da parte del giudice deve comunque essere dedotto nel processo da una delle parti. Quindi, il principio dell'allegazione dei fatti riservato alle parti in causa è, per me, un principio assoluto.

Diverso è il discorso per quel che concerne il principio dell'onere della prova e soprattutto per quel che riguarda la ripartizione operata dall'articolo 2697 c.c., norma di garanzia, come ha evidenziato il professor Verde, perché il giudice si deve attenere a quanto, appunto, è stato provato dalle parti in relazione ai fatti dedotti.

Ebbene, il principio dell'onere della prova, per cui l'attore deve provare i fatti costitutivi, il convenuto deve provare i fatti

impeditivi, estintivi, modificativi e sulla base di questo, il giudice decide, in realtà è una regola non assoluta, perché è una regola che nel tempo ha trovato, da parte della giurisprudenza, tutta una serie di precisazioni o comunque di adattamenti.

Ha ricordato il professor Verde che l'onere della prova va ricondotto a criteri di ragionevolezza ed ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite; ma anche il criterio del più probabile che non è, ha ricordato Rosaria Giordano, il principio di vicinanza della prova sono tutte letture che la giurisprudenza ha proposto anche di recente per rendere meno rigoroso il principio fissato nell'articolo 2697 c.c.

Ma a ben vedere è questo un principio che è stato temperato anche dal legislatore; basti pensare alle controversie di lavoro nelle quali in realtà il giudice può ammettere di ufficio delle prove come dispone l'art. 421 c.p.c.

Ci chiediamo perché questo temperamento?

Perché si pone un problema di accertamento della verità, di ricerca della verità, che forse è il punto essenziale nell'ambito di un processo civile. Probabilmente tutta questa situazione è determinata anche dalla struttura del nostro processo estremamente rigorosa, in base alla quale le prove vanno indicate subito ed anche i documenti vanno prodotti all'inizio. Seguono le memorie, solo quelle, e poi vi è la decisione.

Allora la ricerca della verità finisce, probabilmente, per scontrarsi con un sistema di preclusioni rigide, qual è quello attuale.

Recentemente mi sono occupato della fase giurisdizionale in tema di protezione internazionale ed ho verificato che il legislatore con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ha disciplinato un procedimento camerale nel quale vige il potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa, nel senso che il giudice specializzato svolge un ruolo attivo dell'istruzione della domanda e nella ricerca della verità, rispetto al richiedente asilo che deve comunque dedurre i fatti (art. 3) È sempre un principio assoluto quello della allegazione dei fatti ad opera del richiedente asilo, il quale però potrebbe non essere nelle condizioni di fornire la pro-

va piena di quei fatti che lui deduce. Allora il legislatore, prima dei decreti sicurezza di Conte-Salvini, ha previsto che il giudice possa andare alla ricerca della verità e capire se effettivamente, anche dalle risposte date dal richiedente asilo, i fatti allegati siano verosimili (in questo senso è anche il d.lgs. n. 25 del 2008). Non vi è la prova piena dei fatti allegati, ma il giudice può arrivare comunque ad accogliere la domanda. Perché? Perché l'obiettivo è l'accertamento della verità.

D'altra parte, ci insegna il Maestro prof. Verde che l'onere della prova è un problema che attiene alla sostanza del rapporto e va regolato sulla base della disciplina sostanziale che ad esso si ritenga di applicare. Dobbiamo allora adattare il principio dell'onere della prova al rapporto sostanziale che viene dedotto in giudizio.

Quindi, per rimanere al caso che ho fatto, nelle controversie in materia di protezione internazionale assistiamo ad un atteggiamento non rigoroso da parte del legislatore del 2007 e del 2008, perché vi è una parte debole, vi è un soggetto che non è nelle condizioni, probabilmente in quel momento, di poter fornire la prova piena di quello che afferma.

Analogamente nelle controversie di lavoro vi è una parte debole, il lavoratore, e il legislatore riconosce al giudice il potere di ammettere di ufficio le prove anche oltre i limiti fissati dal codice civile.

Legislatore e giurisprudenza, quindi, tendono alla ricerca della verità effettiva più che a quella meramente formale.

Quindi, direi che, da un lato, vi è il principio assoluto della allegazione dei fatti riservato alle parti, e, dall'altro, assistiamo ad un alleggerimento del rigore della regola dell'onere della prova fissata nell'art. 2697 c.c., al fine di pervenire alla verità effettiva.

Come Presidente – Segretario dichiaro chiusa la prima sessione. Il convegno è aggiornato a oggi pomeriggio alle 15.00. Arrivederci e buona giornata.